

16° Convegno ANGAISA - Milano, 16 Maggio 2013

Cambiare per competere

Mercato, strategie, modelli di offerta e innovazione nella filiera idrotermosanitaria. Verso l'uscita dalla crisi.

Carissimi Soci, abbiamo il piacere di annunciarVi che il 16° Convegno nazionale ANGAISA si terrà il 16 maggio p.v., presso il Centro Congressi Stella Polare, Sala Auditorium – Fiera Milano (Rho).

I cambiamenti strutturali che hanno interessato in questi ultimi anni il settore dell'edilizia nel suo complesso e, di riflesso, il suo indotto – con particolare riferimento alla filiera ITS – hanno rimesso in discussione la validità dei tradizionali modelli di offerta e di servizio e di dinamiche consolidate che apparivano ineluttabili e impermeabili al cambiamento.

Il protrarsi della “tempesta perfetta” obbliga in realtà tutti gli attori del Mercato ad un riposizionamento strategico che tenga conto di tutte le principali variabili con cui è necessario confrontarsi, nel tentativo di salvaguardare l'efficacia e l'efficienza alle proprie azioni. Non c'è più tempo: è arrivato ed è ormai ineludibile il “momento delle scelte”, e per qualcuno potrebbe già essere troppo tardi.

Il 16° Convegno ANGAISA si propone di offrire a tutti gli operatori ITS un quadro esaustivo dei driver dei cambiamenti in atto, a partire da un'analisi dettagliata dei segmenti più innovativi del

Mercato e delle sue potenzialità di crescita nei prossimi 5 anni. Dal micro-recupero al low cost, dalla bioedilizia al risparmio energetico, dal Building Information Modeling all'innovazione tecnologica, il Convegno intende disegnare una nuova griglia di riferimento, all'interno della quale sia possibile collocare nuovi modelli strategico-organizzativi di successo.

Partiremo da un approfondimento delle dinamiche in atto per disegnare un percorso di uscita dalla crisi, utilizzando come “case-histories” gli esempi delle imprese che, all'interno della filiera delle costruzioni, hanno saputo far registrare, nonostante tutto, anche in questi anni, incrementi di fatturato, utili e margini operativi positivi. Ci soffermeremo, in particolare, sul ruolo che la distribuzione ITS sarà chiamata a svolgere in futuro, tenendo conto dei suoi principali competitor, a partire dalla Grande Distribuzione Organizzata e da come quest'ultima è e sarà in grado di intercettare le richieste e le attese dei consumatori e della clientela professionale.

Come è ormai tradizione degli eventi ANGAISA, non potrà mancare un momento di confronto e di riflessione sugli scenari macro e sulle effettive prospettive di ripresa del Sistema Paese nel suo

complesso, comunque indissolubilmente legate ai temi della meritocrazia, dell'innovazione e del “valore aggiunto” che ogni imprenditore deve essere in grado di apportare e far percepire, per continuare ad esercitare un ruolo da protagonista all'interno del Mercato.

Oltre ai tradizionali interventi congressuali, il 16° Convegno ANGAISA proporrà anche un momento di confronto/dibattito che prevede la presenza di autorevoli commentatori e di esponenti istituzionali dell'imprenditoria nazionale.

“Cambiare per Competere” ha quindi un obiettivo estremamente ambizioso: cercare di fornire a tutti una nuova bussola per poter scegliere la rotta giusta e cogliere, anche in momenti difficili come questi, tutte le opportunità dei “nuovi Mercati”.

Nei prossimi giorni invieremo la comunicazione relativa alla presentazione dell'evento, con il programma dei lavori e il modulo di iscrizione.

Per ulteriori informazioni: eventi@angaisa.it

Il Segretario Generale
dott. Corrado Oppizzi

MERCATO

Stime Confcommercio. I consumi nel 2013.

Secondo le ultime stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, anche per il 2013 Pil e consumi, seppure in misura più contenuta rispetto all'anno appena terminato, avranno il segno meno, rispettivamente -0,8% e -1%.

Vale la pena ricordare il calo, particolarmente pesante, della domanda interna nel 2012 (-4%) che ha implicato, a sua volta, una flessione altrettanto consistente delle importazioni (-8,0%).

Andando ad analizzare le dinamiche attese delle 56 voci di spesa previste dalla classificazione Istat, le preferenze dei consumatori dovrebbero essere orientate a privilegiare quei consumi che

permettono una migliore fruizione del tempo libero, sia in termini di gestione che di aumento della disponibilità, legati anche all'ICT domestico.

Nel 2013 non emergeranno segnali di discontinuità nei trend di allocazione della spesa.

Notizie sui mercati.

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Building Solution, società con la missione di azienda di consulenza globale dedicata al mondo delle costruzioni, ai prodotti per l'edilizia ed al settore delle “utilities”.

La nuova denominazione “BRG Building Solution” è stata assunta da BRG Consult a seguito del recente cambiamento di ragione sociale.

BRG Building Solution (www.consultgb.com) opera attraverso le proprie sedi di Londra, Summit (NJ, USA), San Francisco (CA, USA), Pechino e Nuova Delhi.

Settore riscaldamento / condizionamento

KENSA ENGINEERING lancia sul mercato la pompa di calore di “piccole dimensioni”.

KENSA ENGINEERING, il produttore britannico di pompe di calore ha lanciato il più piccolo impianto geotermico sul mercato, progettato per fornire riscaldamento e acqua calda sanitaria per appartamenti e abitazioni di piccole dimensioni. La pompa di calore Shoebox, è talmente piccola da posizionarsi all'interno di un armadietto da cucina, è silenziosa quando è in funzione ed è adatta alle nuove costruzioni che richiedono una potenza fino a 3 kW.

VISSMANN acquisisce ISOCAL.

Il Gruppo VISSMANN sarà il primo fornitore unico di pompe di calore in abbinamento ad accumulatori



Con il patrocinio di



di ghiaccio grazie all'acquisizione del 51% di ISO-CAL, azienda tedesca che ha sede a Friedrichshafen e produce sistemi di raffrescamento e in particolare di accumulatori di ghiaccio. L'acquisizione è la conseguenza di una collaborazione nata due anni fa fra le due aziende allo scopo di sfruttare l'opportunità offerta dal ghiaccio per produrre energia termica tramite una pompa di calore che sfrutta l'energia rilasciata durante il processo di congelamento dell'acqua.

NORMATIVE

Ambiente

Gestione rifiuti e inquinamento ambientale. Decreto Legge n. 1/2013.

Si ritiene utile informare che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 febbraio 2013 n. 28, la legge di conversione del DL 1/2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale. Tra le principali disposizioni segnaliamo:

Tares

L'articolo 1-bis posticipa, per il solo anno 2013, al mese di luglio il termine di versamento della prima rata del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), precedentemente fissato al mese di aprile dalla legge di stabilità 2013, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine.

Raee

Con la disposizione introdotta vengono soppresse le limitazioni temporali entro le quali era consentito al produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche di indicare esplicitamente all'acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, i costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici (c.d. eco-contributo RAEE).

La norma prevedeva infatti che la citata indicazione potesse essere apposta fino al 13 febbraio 2011 e, per le apparecchiature rientranti nella categoria 1 dell'allegato 1A (vale a dire i grandi elettrodomestici), fino al 13 febbraio 2013.

Ora sarà sempre possibile, per il produttore (e quindi di conseguenza per il distributore) indicare esplicitamente all'acquirente di nuovi prodotti il c.d. eco-contributo RAEE (ECR).

Energia

Conto Termico. Interventi agevolati.

Facendo seguito a quanto già comunicato sul c.d. "CONTO TERMICO" nel n. 317 di "ANGAISA Informa", precisiamo quanto segue:

il DM 28 dicembre 2012, recante "Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni" ed entrato in vigore il 3 gennaio 2013, prevede specifici rimborsi, valutabili intorno al 40% delle spese sostenute, legati in particolare

a:

- 1) Interventi di incremento dell'efficienza energetica;
- 2) Interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza rinnovabili (es. stufe a pellet, pompe di calore, impianti solari termici).

A tal proposito è opportuno però specificare che:

- le Amministrazioni pubbliche possono richiedere l'incentivo per entrambe le categorie di interventi (categoria 1 e categoria 2);
- i soggetti privati possono accedere agli incentivi solo per gli interventi di piccole dimensioni relativi a impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza (categoria 2).

Quindi non possono accedere agli incentivi per gli interventi di incremento dell'efficienza energetica di cui alla categoria 1.

Tutti i dettagli e approfondimenti, nonché le modalità per beneficiare dei suddetti incentivi, sono disponibili all'interno del sito

<http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/Pages/default.aspx#4>.

Formazione installatori. Energie rinnovabili. Definiti gli standard formativi.

Nella seduta del 24 gennaio scorso, la Conferenza delle Regioni ha definitivamente approvato un documento che disciplina i corsi di formazione finalizzati al conseguimento dell'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili" ai sensi del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n.28, emanato in attuazione della Direttiva 2009/28 CE del Parlamento Europeo.

La formazione degli installatori è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla definizione degli standard dei percorsi formativi secondo i criteri di cui all'allegato 4 del D.Lgs. 3 marzo 2011 n.28, nonché alla programmazione dei corsi sulla base dei fabbisogni localmente rilevati. I corsi di formazione sono erogati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano direttamente o attraverso soggetti accreditati.

La formazione degli installatori e dei manutentori straordinari di FER sarà obbligatoria a partire dal 1 agosto 2013 e prevede un periodo di formazione e il superamento del percorso formativo di qualificazione professionale.

Per i soggetti già qualificati è comunque obbligatorio partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni 3 anni (che decorrono anch'esse dal 1 agosto 2013) per una durata minima di 16 ore.

La frequenza del corso è obbligatoria al 100% ed al termine viene rilasciato un attestato di frequenza.

Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore divise in 20 ore per il Modulo unico propedeutico comune e 60 ore per i moduli specifici (biomasse, pompe di calore, sistemi solari termici, sistemi fotovoltaici), di cui almeno 20 di pratica.

Ai fini dell'ammissione all'esame è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del corso.

La prova finale è costituita da una prova teorica e da una prova pratica e quest'ultima mira a verifica-

re la corretta installazione dell'impianto FER. Al superamento positivo dell'esame viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di "Installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili", ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28.

L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione frontale e pratica.

Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.

I formatori devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa, nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.

Possono svolgere l'attività di formatore anche i tecnici che operano presso i produttori di tecnologie con almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore.

Per maggiori informazioni rimandiamo tutte le aziende interessate al documento sullo standard formativo, disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normativa – Energia – Formazione installatori.

Certificazione energetica. D.M. 22 novembre 2012.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 2012 è stato pubblicato il D.M. 22 novembre 2012 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

Il provvedimento apporta modifiche alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici approvate precedentemente con il D.M. 26 giugno 2009. Di seguito, si riporta una sintesi delle prescrizioni dettate per la certificazione energetica degli edifici, comprensiva delle suddette modifiche.

Con il Decreto del 26 giugno 2009 sono state pubblicate le Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, in attuazione del D.Lgs. 192/2005 e della Direttiva 2002/91/CE.

Le Linee Guida, contenute nell'allegato A del citato Decreto, si pongono il fine di assicurare un'applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., è previsto che tutti gli immobili siano dotati dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) a partire dal luglio 2009.

Mentre tale obbligo grava in capo al costruttore, per gli edifici di nuova costruzione, per tutti gli altri edifici l'obbligo di dotazione ricade - in caso di trasferimento dell'immobile - in capo al venditore (ovvero in capo all'acquirente, in forza di una specifica pattuizione, anche dopo la stipula del rogito).

Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 la certificazione energetica:

- si applica agli edifici delle categorie definite in base alla destinazione d'uso dall'art. 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, indipendente-

mente dalla presenza di impianti tecnologici esplicitamente o evidentemente destinati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni;

- non si applica (a titolo esemplificativo e non esaustivo) a: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, e altri edifici a questi equiparabili in cui non è necessario garantire un comfort abitativo (l'esclusione dall'obbligo non vale per le porzioni eventualmente adibite a uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico);
- non si applica inoltre (al momento dei passaggi di proprietà):

1) ai ruderi, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà;

2) agli immobili venduti nello stato di "scheletro strutturale", cioè privi di tutte le pareti verticali esterne o di elementi dell'involucro edilizio, o "al rustico", cioè privi delle rifiniture e degli impianti tecnologici, previa esplicita dichiarazione di tale stato dell'edificio nell'atto notarile di trasferimento di proprietà.

Resta fermo l'obbligo di presentazione, prima dell'inizio dei lavori di completamento, di una nuova relazione tecnica di progetto attestante il rispetto delle norme per l'efficienza energetica degli edifici in vigore alla data di presentazione della richiesta del permesso di costruire, o denuncia di inizio attività, comunque denominato, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, contestualmente alla denuncia dell'inizio dei lavori.

Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'Allegato 1 al D.M. 26 giugno 2009.

Nel caso di edifici esistenti nei quali coesistono porzioni di immobile adibite ad usi diversi (residenziale ed altri usi), qualora non fosse tecnicamente possibile trattare separatamente le diverse zone termiche, l'edificio è valutato e classificato in base alla destinazione d'uso prevalente in termini di volume riscaldato.

Le modifiche introdotte con D.M. 22 novembre 2012 abrogano l'art. 9 del precedente D.M. 26 giugno 2009, per cui non è più possibile, con riguardo agli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq, optare, al momento della vendita, per l'autodichiarazione sulla classe energetica G (la classe che comporta costi di gestione molto elevati).

Diventa obbligatorio, anche in questo caso, l'Attestato di Certificazione Energetica.

Imprese e società

Privacy. Controlli sui pc aziendali.

Il Garante della Privacy, a seguito di un ricorso presentato da un dipendente che era stato licenzia-

to senza preavviso dalla propria azienda, ha ribadito che il datore di lavoro può effettuare controlli sui computer aziendali, al fine di verificare l'effettivo e corretto adempimento della prestazione lavorativa, solo se i lavoratori sono stati preventivamente informati di tale possibilità di controllo e a condizione che lo stesso avvenga nel rispetto della privacy.

Lavoro

Sicurezza. Valutazione dei rischi. Termine finale per l'autocertificazione.

Come già annunciato nel n. 317 di "ANGAISA Informa", la Legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) ha previsto la proroga, non oltre il 30 giugno 2013, del termine di cui al comma 5 art. 29 del D.Lgs. n. 81/08, entro il quale le imprese che occupano fino a 10 lavoratori possono continuare ad autocertificare l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, dilazionando in tal modo i tempi per l'implementazione delle procedure standardizzate.

A seguito di diverse richieste di chiarimenti, il Ministero del Lavoro, con nota del 31 gennaio, ha precisato che la suddetta proroga terminerà in data 31 maggio 2013, ossia entro il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che ha individuato il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi. Segnaliamo, per opportuna informazione, che la mancata effettuazione della valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, comporta per il Datore di lavoro l'arresto da 3 a 6 mesi o l'amenda di € 2.500,00 ad € 6.400,00.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Procedura obbligatoria di conciliazione.

E' stata pubblicata la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013, avente ad oggetto la procedura obbligatoria di conciliazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo introdotta dall'art. 1, comma 40, della L. n. 92/2012.

In particolare, il Ministero fornisce chiarimenti operativi in ordine al campo di applicazione della normativa, alle motivazioni del licenziamento, alle modalità per l'apertura e lo svolgimento della procedura, nonché agli esiti del tentativo di conciliazione.

Campo di applicazione

Con riferimento ai soggetti nei confronti dei quali trova applicazione il nuovo art. 7 della Legge n. 604/1996, la circolare precisa che sono tenuti al rispetto della norma tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupino alle proprie dipendenze più di 15 unità o più di 5 se imprenditori agricoli.

La disposizione trova applicazione anche nei confronti del datore, imprenditore o non imprenditore, che nello stesso ambito comunale occupi più di 15 lavoratori, pur se ciascuna unità produttiva non raggiunga tali limiti e, in ogni caso, a chi occupa più di 60 dipendenti su scala nazionale.

La circolare chiarisce che il calcolo del numero dei

lavori occupati deve essere effettuato non già dal momento in cui avviene il licenziamento, ma avendo quale parametro di riferimento la c.d. "normale occupazione" nel periodo antecedente (ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale.

Motivazioni del licenziamento

Il Ministero chiarisce, richiamando una recente sentenza della Corte di Cassazione e offrendo anche esemplificazioni, che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da ragioni inerenti l'attività produttiva è una scelta riservata alla sola valutazione del datore di lavoro e, quindi, non è sindacabile dal giudice quanto ai profili della sua congruità ed opportunità.

Modalità per l'apertura e lo svolgimento della procedura di conciliazione

Con riferimento agli adempimenti per l'apertura della procedura, il datore di lavoro che intenda procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligato ad inviare, per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta certificata, una comunicazione scritta alla Direzione del lavoro competente per ambito territoriale (in base al luogo di svolgimento dell'attività del dipendente).

La procedura di conciliazione si conclude entro 20 giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro.

Esiti del tentativo di conciliazione

Quanto alle conseguenze legate ad un fallimento del tentativo di conciliazione, il Ministero chiarisce che ciò può avvenire sia perché le parti non hanno trovato un accordo, sia perché si è verificata l'assenza o l'abbandono da parte di una di essa.

In tali casi, il datore di lavoro può procedere al licenziamento del lavoratore interessato.

In alternativa, se per una qualsiasi ragione non è stata effettuata la convocazione per il tentativo di conciliazione richiesto, trascorsi 7 giorni dalla ricezione della propria richiesta di incontro, il datore può procedere con proprio atto di recesso unilaterale.

Il licenziamento adottato al termine della procedura conciliativa ha effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento è stato avviato, ossia dal giorno di ricezione da parte dell'Ufficio, della comunicazione datoriale relativa al "preavviso di licenziamento", salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva.

Rimandiamo le aziende interessate alla lettura della suddetta circolare disponibile all'interno del portale associativo.

www.angaisa.it – Area Normative – Lavoro – Risoluzione rapporto di lavoro

Licenziamenti individuali.

Mancato rispetto dell'orario di lavoro.

Con sentenza n. 1693 del 24 gennaio 2013 la Cassazione ha ritenuto illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato al lavoratore per il mancato rispetto dell'orario di lavoro, quando questi sia stato lasciato completamente privo di mansioni, manifestando così il datore di lavoro disinteresse allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Previdenza

Ammortizzatori sociali in deroga e piccola mobilità

Il Ministro del lavoro, con specifico comunicato, ha disposto l'utilizzo delle risorse per gli ammortizzatori sociali in deroga relativi al 2013, una volta sottoscritti i verbali di accordo con le Regioni, che consentiranno all'INPS di effettuare i relativi pagamenti.

In particolare, in attesa dell'individuazione delle esigenze residue relative al 2012, il Ministro ha reso noto che, nell'immediato, si rendono disponibili fondi non impiegati nel quadriennio 2009-2012 pari a circa 200 milioni di euro, che consentiranno all'INPS di erogare, fino a un massimo di due mensilità, le prestazioni decretate successivamente al 31 dicembre 2012.

Inoltre, circa 20 milioni di euro saranno utilizzati per incentivare l'assunzione dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo o per licenziamento collettivo e plurimo da imprese con meno di 15 dipendenti (c.d. piccola mobilità).

In tal modo, è stato recepito quanto rappresentato dal Presidente confederale che, anche rappresentando la volontà delle altre organizzazioni datoriali facenti capo a Rete Imprese Italia, aveva formalizzato al Ministro del lavoro la richiesta urgente di un provvedimento per ovviare alla mancata proroga, per il 2013, dell'incentivo in questione.

A questo primo passo, di ordine politico, dovranno fare seguito idonee disposizioni, anche solo di carattere amministrativo, di stanziamento delle risorse necessarie e di individuazione dei termini di fruizione dell'incentivo, di cui verrà data tempestivamente notizia.

Trasporti

Aggiornamento dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto conto terzi per i contratti del mese di febbraio.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha aggiornato tenendo conto delle ultime rilevazioni disponibili i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto

La Direzione Generale per il trasporto stradale e per l'intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto ad aggiornare, secondo le rilevazioni del costo del gasolio relative al mese di gennaio 2013, disponibili sul sito del Ministero dello Sviluppo economico, i costi di esercizio delle imprese di autotrasporto, (costo chilometrico del carburante e relativa incidenza) che devono essere rispettati nei contratti stipulati nel mese di febbraio, ai sensi dell'art. 83 bis del D.L. 112/2008.

Alla luce di quanto stabilito dal decreto prot. N.175 del 17 dicembre 2012, l'aggiornamento è stato effettuato in conformità alle metodologie e ai criteri elaborati dall'Osservatorio sulle attività di autotrasporto.

Rendiamo disponibile all'interno del portale associativo il documento aggiornato del Ministero delle Infrastrutture.

www.angaisa.it – Area Normative – Trasporti – Autotrasporto in conto terzi.

NOTIZIE VARIE



Accordo-quadro ANGAISA / DEI

Vi ricordiamo che ANGAISA e "DEI Tipografia del Genio Civile" hanno sottoscritto un accordo, in funzione del quale tutte le aziende associate po-

tranno beneficiare di condizioni di particolare favore.

Più nel dettaglio potranno offrire alla propria clientela professionale le pubblicazioni DEI ritenute di maggior interesse, usufruendo di uno sconto pari al 40% rispetto al prezzo di copertina.

La DEI opera dal 1869 nel settore dell'ingegneria civile e dell'architettura, attualmente in regime di Sistema di Qualità certificato ISO 9000.

Sviluppa, realizza e commercializza per gli operatori del "mondo delle costruzioni":

- prezzari
- editoria tecnica (periodici e manualistica)
- software, banche dati e servizi Internet
- servizi (formazione e consulenza aziendale)

In particolare, dal 1959 la DEI redige e pubblica "Prezzi Informativi dell'Edilizia", che oggi contiene più di 60.000 voci e prezzi ottenuti da analisi particolareggiate e mediate a livello nazionale su rilevazioni provinciali e regionali.

"Prezzi Informativi dell'Edilizia - Materiali ed Opere compiute", si suddivide nei seguenti settori:

- Nuove Costruzioni
- Recupero Ristrutturazione Manutenzione
- Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente
- Impianti Elettrici
- Impianti Tecnologici
- Architettura e Finiture di Interni.

Tutti i dettagli relativi ai contenuti dell'accordo, con i riferimenti operativi necessari per potersi avvalere delle condizioni riservate alle aziende associate, sono disponibili all'interno del portale www.angaisa.it, nell'Area Soci / Convenzioni.

Vi invitiamo fin d'ora a contattare la Segreteria (convenzioni@angaisa.it) per qualsiasi tipo di richiesta, messaggio, segnalazione legata al nuovo accordo ed ai servizi erogati da DEI alle aziende associate ANGAISA.

 Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA al N° 02-48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA Informa N° 320 • Riservato ai Soci

- ▶ Convenzioni. Accordo ANGAISA - DEI
- ▶ Energia. Standard formativo per installatori. Conferenza regioni del 29.01.2013
- ▶ Lavoro. Licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Circ. Min. Lav. n. 3 - 2013
- ▶ Trasporti. Autotrasporto. Costi minimo di esercizio. Rilevazioni Gennaio 2013



Inviare a:

_____ (Ragione sociale)

_____ (Cognome e nome)

_____ (Telefax)

_____ (e-mail)

_____ (Timbro e firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERIO
IMPRESE PER L'ITALIA

La redazione è stata curata dalla Segreteria ANGAISA.

La realizzazione è stata curata da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano

Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22

e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA sono inoltre pubblicate su:



periodico di proprietà di Servizi ANGAISA S.r.l.